

## TIROCINI EXTRACURRICULARI

Per tirocinio extracurricolare si intende, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 69/1981 e s.m. e i., un'esperienza di formazione svolta da **soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e che sono disoccupati o inoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000 (iscritti presso il Centro per l'Impiego)** nell'ambito di **un contesto lavorativo presso datori di lavoro pubblici o privati**, che non si configura come rapporto di lavoro e che è finalizzata all'orientamento delle scelte occupazionali.

I tirocini extracurricolari si distinguono in:

- a) **tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro**, rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e a inoccupati;
- b) **tirocini estivi**, a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e che sono regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico o inseriti in un percorso di formazione professionale nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tali tirocini si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo. **Possono essere attivati solamente dai Centri per l'Impiego.**

### Soggetti Ospitanti e Tirocinio

Tutti gli organismi di natura **pubblica o privata**, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, nonché da soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.

- Hanno sede di attivazione del tirocinio in Umbria;
- Sono in regola con la normativa in materia di diritto del lavoro, in particolare con le persone con disabilità ai sensi della L. 68/99 e s.m.i.
- Non hanno in corso, nella medesima unità operativa procedure di CIGS di cui al D. Lgs. 148/15 che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del percorso formativo (**è esclusa la cassa integrazione per COVID**).

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare il tirocinio il cui Piano formativo preveda attività equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante abbia effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

- Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- Licenziamenti collettivi
- Licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
- Licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova
- Licenziamenti per fine appalto
- Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- Non abbiamo rapporti di parentela con il/i tirocinante/i fino al 3 grado;
- Non abbiano già avuto con il/i tirocinante/i precedenti rapporti di lavoro o tirocinio nei sei mesi precedenti l'attivazione
- Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali e in soggetti in fase di cessazione

Può attivare il tirocinio l'azienda che ha in essere un contratto di solidarietà di tipo "espansivo"

**In ogni caso si invitano le aziende ospitanti a prendere visione approfondita dei propri doveri nei confronti dei Tirocinanti nelle "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate il 25/05/2017 dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, in applicazione dell'art. 1 commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, nr. 92 – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE NR. 202 DEL 25/02/2019**

### Numero e Durata del Tirocinio

Il **numero di tirocinanti** che l'azienda potrà inserire per sede operativa, viene determinato sulla base dell'art. 9 della Direttiva Tirocini della Regione Umbria (Delibera Giunta Regionale 2/12/2013 nr. 1354- L. R. nr. 17 del 17/09/2013):

- **da 0 a 5 dipendenti aziendali a tempo indeterminato (compresi apprendisti) →NR. 1 Tirocinante**
- **da 6 a 20 dipendenti aziendali a tempo indeterminato (compresi apprendisti) →NR. 2 Tirocinanti contemporaneamente**
- **maggior di 20 dipendenti aziendali a tempo indeterminato (compresi apprendisti) →nr. di tirocini contemporanei in misura del 10% del totale dei suddetti dipendenti**

## **NON VI E' CUMULABILITA' TRA I TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI**

Soggetti ospitanti con meno di 20 dipendenti avranno una premierità, ovvero la possibilità di inserire un ulteriore tirocinio rispetto al conteggio di cui sopra, se hanno assunto nei 24 mesi precedenti almeno il 50% dei tirocinanti ospitati, con contratto a tempo indeterminato.

### **Penalizzazione:**

Non può attivare tirocini extracurricolari il soggetto ospitante che negli ultimi 36 mesi ha ospitato nel territorio regionale tirocinanti per un periodo complessivo pari o superiore a 24 mesi, anche non consecutivi, senza aver provveduto all'assunzione di almeno una percentuale non inferiore al 20% con arrotondamento all'unità superiore.

L'assunzione deve essere avvenuta con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato, o con contratto a termine, contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi o in somministrazione di pari durata.

Il Tirocinio avrà durata **da 2 a 6 mesi al massimo e non è prorogabile (12 mesi)** nel solo caso di Soggetti disabili e svantaggiati (art.1 comma 1 Legge nr. 68/99 e legge nr. 381/91), ecc.).

La durata è da intendersi sempre comprensiva delle eventuali proroghe o rinnovi.

### **Impegni del Soggetto Ospitante**

#### **(Indennità di Partecipazione, Garanzie Assicurative, Formazione Lavoratori, Comunicazione SARE)**

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma comunque comporta **l'obbligo di un'indennità da parte dell'azienda di un minimo di euro 450,00 lordi mensili sia per attività fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali che pari o superiore a venticinque ore fino ad un massimo di quaranta ore settimanali.**

I soggetti ospitanti devono inoltre provvedere all'**assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL** e presso una **compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.**

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di garantire ai tirocinanti, entro un tempo congruo dall'avvio del tirocinio stesso, la **Formazione Generale e la Formazione Specifica secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lvo n. 81/2008.**

Soggetto ospitante ha l'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego competente la data di avvio del tirocinio formativo entro il giorno precedente alla sua attivazione (il mancato adempimento a tale obbligo prevede l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 19 comma 3 del D. Lgs. 276/2003).

### **Modalità e Procedura di Attivazione**

Il tirocinio viene attivato sulla base di una **Richiesta di attivazione**, di una **Convenzione** e di un **Progetto Formativo**

**UNIVERSITA' DEI SAPORI e ITER sono** in grado di garantire all'azienda la copertura di tutte le procedure di attivazione, ovvero:

- predisporre la richiesta di attivazione, la convenzione ed il progetto formativo
- mette a disposizione un tutor che assicura un costante monitoraggio in itinere e finale dell'attività di tirocinio

Il **Soggetto ospitante** dovrà fornire tutti i dati richiesti dalla modulistica predisposta dalla Regione Umbria che verrà fornita dai vostri uffici.

### **Costo del Servizio**

Per gli **associati alla Confcommercio della Regione Umbria € 125.00+iva**

Il costo di attivazione è di **€ 250,00 + IVA** è per le imprese non socie.

### **Per informazioni**

**UNIVERSITA' DEI SAPORI s.c. a.r.l.- ITER INNOVAZIONE TERZIARIO s.c. a r.l.**

Via Fontivegge 55 06124 - PERUGIA- Tel. 075 38889204

tirocini@confcommercio.umbria.it